



Antonio De Francesco
Dottore Commercialista · Revisore Legale

La Circolare per i clienti

15 marzo 2023

News

Bonus energia: indicazioni in caso di scarto	pag. 2
Bonus facciate e fattura, da indicare l'esatto ammontare dello sconto	pag. 2
Fruizione indebita del regime forfettario: come intervenire	pag. 3
Bonus edilizi, la fattura deve indicare con precisione lo sconto	pag. 4
Bonus facciate, ok al riacquisto dei crediti	pag. 5
Cessioni intracomunitarie con cliente non VIES, il punto dell'Agenzia	pag. 5
Nuova Sabatini e bonus investimenti: aggiornate le FAQ sulla cumulabilità	pag. 6

Articoli d'autore

Definizioni agevolate: termini, adempimenti e modalità di versamento	pag. 7
Amministratori di condominio: trasmissione spese al 31 marzo	pag. 9
Costi forfettari da riconoscere in caso di contabilità attendibile	pag. 10

Prossime scadenze

Prossime scadenze e adempimenti di periodo	pag. 13
--	---------



Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

News

Bonus energia: indicazioni in caso di scarto

Con la FAQ del 10 marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito come ritrasmettere la comunicazione per l'accesso al bonus energia in caso di scarto per errori diversi da quello di compilazione.

L'Agenzia delle Entrate, con una [nuova FAQ](#) pubblicata il 10 marzo 2023 sul proprio sito (al percorso Home - Schede informative e servizi - Agevolazioni - Bonus imprese prodotti energetici - Risposte alle domande più frequenti) ha chiarito quanto segue in caso di **scarto** della comunicazione delle spese ai fini della fruizione da parte delle **imprese del bonus energia** ([art. 6 DL 115/2022](#)).

La comunicazione, inviata entro il 16 marzo 2023, deve essere ritrasmessa tramite **PEC** all'indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it, anche dopo il 16 marzo 2023, compilando lo stesso modello approvato con il [Prov. AE 1° marzo 2023 n. 56785](#), se lo scarto è dovuto a una di queste motivazioni:

- la comunicazione è stata presentata da un'impresa che ha un **codice ATECO** principale non coerente con la tipologia del credito maturato (ma il codice ATECO secondario è pertinente);
- l'impresa che ha presentato l'istanza non era attiva nel 2022, ma ha diritto alla fruizione del credito per averlo acquisito, a seguito di operazione straordinaria, dall'impresa che lo ha maturato nel 2022;
- il soggetto beneficiario del credito non è titolare di **partita IVA** attiva, in quanto localizzato nei Comuni di Livigno e Campione d'Italia.

La comunicazione trasmessa tramite PEC deve essere sottoscritta con **firma digitale** dal beneficiario del credito, riportando nell'oggetto la dicitura "Scarto della comunicazione dei crediti maturati nel 2022 per l'acquisto di prodotti energetici", il codice fiscale dello stesso beneficiario; nel messaggio deve essere indicato il motivo per cui si chiede l'acquisizione della comunicazione e deve essere allegata la **ricevuta** di scarto rilasciata dal sistema.

In alternativa, il modello può essere sottoscritto con firma autografa, scansionato e trasmesso insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. La comunicazione può essere trasmessa al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata anche tramite intermediari appositamente delegati.

Se, invece, la comunicazione è stata scartata per **errori di compilazione**, è necessario inviarla nuovamente con i dati corretti, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle entrate o il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet della medesima Agenzia, entro il 21 marzo 2023. Nella domanda della FAQ in questione, due comunicazioni sono state scartate: una perché il codice ATECO dell'impresa non era coerente con la tipologia del credito e l'altra perché la società che ha presentato l'istanza è diversa da quella che aveva maturato il credito. Come chiarito dall'AE, deve essere trasmessa una nuova comunicazione tramite PEC.

Bonus facciate e fattura, da indicare l'esatto ammontare dello sconto

L'AE ha fornito un chiarimento in merito al bonus facciate e alla fattura d'acconto: il fornitore deve indicare in ciascuna fattura l'esatto ammontare dello sconto concesso, corrispondente alla detrazione spettante in base all'importo fatturato, anche in caso di sconto parziale.



Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

L'Agenzia delle Entrate con la [Risp. 8 marzo 2023 n. 247](#) ha risposto ad un interpello posto da una azienda che aveva convenuto di optare per l'opzione di sconto in fattura in relazione agli interventi di recupero edilizio rientranti nel **bonus facciate**.

Ha spiegato il Fisco che i soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di **ristrutturazione edilizia**, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica riduzione del rischio sismico, ecc., anche nella misura del 110% (Superbonus), devono comunicare l'**opzione** per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. Il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura può, a sua volta, compensare il credito a far data dal 10 del mese successivo a quello in cui l'Agenzia delle Entrate riceve la comunicazione.

Il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura può, a sua volta, compensare il credito a far data dal 10 del mese successivo a quello in cui l'Agenzia delle Entrate riceve la comunicazione, con modalità e tempi analoghi a quelli previsti per l'analogo beneficiario, ferma restando la possibilità, in alternativa alla compensazione, di optare per la cessione del credito.

Al fine di dare evidenza dell'esercizio dell'opzione da parte del committente per la fruizione della detrazione nella modalità alternativa dello "**sconto in fattura**", il fornitore deve indicare in ciascuna fattura l'esatto ammontare dello sconto concesso, corrispondente alla detrazione spettante in base all'importo fatturato, anche in caso di sconto parziale. Diversamente, laddove il corrispettivo dovuto sia stato indicato nella fattura senza esporre lo sconto (presumibilmente al fine di finanziare l'avvio dei lavori), il fornitore non ha titolo per maturare il credito di imposta, poiché lo sconto non trova riscontro in fattura. In tale ultima ipotesi, conseguentemente, l'agevolazione può essere fruita solo dal committente, direttamente sotto forma di detrazione, salva la successiva possibilità di cedere terzi un credito di imposta pari alla detrazione spettante.

Fruizione indebita del regime forfettario: come intervenire

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito gli adempimenti e le sanzioni applicabili al sostituto d'imposta e al collaboratore, in caso di fruizione indebita del regime forfettario da parte di quest'ultimo (Risp. AE 8 marzo 2023 n. 245).

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di fruizione indebita del **regime forfettario** da parte del lavoratore, per la ritenuta d'acconto non operata sui compensi il sostituto d'imposta deve operare, seppur tardivamente, le ritenute d'acconto e versarle con la maggiorazione a titolo di interesse, nonché rilasciare la **certificazione unica** relativa all'anno di riferimento e presentare il Modello 770 indicando i dati corretti.

Circa le sanzioni, al lavoratore si applicano quelle per l'errata fatturazione e tardiva liquidazione e versamento dell'IVA; se il sostituto dimostra che, osservando la normale diligenza, non sarebbe stato in grado di verificare che il collaboratore/sostituito era privo dei requisiti per applicare il regime forfettario, può ritenersi non responsabile delle violazioni per omessa o tardiva esecuzione e versamento delle ritenute, trasmissione delle certificazioni uniche e del modello 770 con dati errati) e, conseguentemente, delle sanzioni ad essere relative.

Si ricorda che possono accedere al **regime forfettario** sia i contribuenti che iniziano una nuova attività di impresa, arte o professione e presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a € 85.000 (€ 65.000 fino al periodo d'imposta 2022), sia coloro che già sono in attività e, nell'anno precedente all'applicazione



Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

del regime forfetario, hanno conseguito ricavi o compensi entro la soglia indicata ([art. 1 c. 54 L. 190/2014](#) e [art. 1 c. 54 lett. a\) L. 197/2022](#) - legge di bilancio 2023).

Chi applica il regime forfetario beneficia di una serie di semplificazioni contabili, tra le quali la possibilità di non esercitare la rivalsa ai fini IVA e di non essere soggetti alla ritenuta d'acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti; a tal fine occorre rilasciare un'apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva in esame.

Nel caso di specie, il collaboratore ha dichiarato sia nel 2021 che nel 2022 di avvalersi del regime forfetario e, di conseguenza, le prestazioni rese dal 2021 a ottobre 2022 sono state fatturate dal medesimo senza esposizione dell'IVA e il sostituto ha corrisposto i compensi senza applicare la ritenuta d'acconto. A novembre 2022, il collaboratore ha comunicato di aver superato la soglia dei ricavi o compensi. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, per i compensi fatturati nel 2021 e nel 2022 in regime forfetario e corrisposti nel 2022, per i quali il collaboratore dovrebbe aver già emesso note di credito a storno delle predette fatture e riemesso fatture in regime ordinario, il sostituto deve operare, seppur tardivamente, le ritenute d'acconto, e versarle con la maggiorazione a titolo di interesse, nonché rilasciare la certificazione unica per il 2022 e presentare il Modello 770/2023 indicando i dati corretti.

[Risp. AE 8 marzo 2023 n. 245](#)

Bonus edilizi, la fattura deve indicare con precisione lo sconto

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito alla fornitura di sistemi di climatizzazione e di impianti fotovoltaici (Risp. AE 3 marzo 2023 n. 238).

Secondo l'Agenzia delle Entrate, al fine di dare evidenza dell'esercizio dell'opzione da parte del committente per la fruizione della detrazione nella modalità alternativa dello "sconto in fattura", il fornitore deve indicare in ciascuna fattura l'esatto ammontare dello **sconto concesso**, corrispondente alla detrazione spettante in base all'importo fatturato; ciò "anche in caso di sconto **parziale**". Diversamente, ove nella fattura d'acconto non sia indicato l'esercizio dell'opzione (presumibilmente allo scopo di finanziare l'avvio dei lavori), il fornitore non ha titolo per maturare il credito (in misura pari allo sconto medesimo) che non trova riscontro nella fattura. È quando ha sostenuto il Fisco con la [Risp. AE 3 marzo 2023 n. 238](#). Il Fisco ha fornito un chiarimento in merito alla fornitura di sistemi di climatizzazione e **impianti fotovoltaici** e bonus edilizi, con particolare riferimento all'esercizio dell'opzione per lo sconto.

L'Agenzia ha richiamato la nota n. 18 della [Circ. AE 27 maggio 2022 n. 19/E](#), nella quale si precisa che lo sconto deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura (anche in caso di sconto parziale) e la restante parte non coperta da sconto deve essere pagata utilizzando, nei casi previsti dalla norma, il bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Ad esempio, nel caso di opzione per lo sconto in fattura a fronte di spese per interventi di manutenzione straordinaria di cui all'[art. 16-bis TUIR](#), per i quali spetta una detrazione del 50 per cento, qualora i lavori agevolabili siano fatturati con due documenti di spesa distinti, è necessario per fruire dell'agevolazione applicare lo sconto (nella misura massima del 50 per cento) su ognuno dei predetti documenti e pagare con bonifico bancario o postale le restanti parti.

Secondo l'Agenzia, dalle disposizioni relative al meccanismo dell'opzione, secondo cui la detrazione va commisurata alla spesa "sostenuta" come documentata con fattura e lo sconto non può essere superiore alla



Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

detrazione spettante, emerge l'obbligo di indicare in ciascuna fattura lo sconto concesso al committente. D'altronde, lo sconto in fattura non è altro che un **contributo anticipato** dai fornitori, corrispondente alla detrazione spettante al committente e costituisce, per quest'ultimo, una sostanziale modalità di pagamento dell'importo dovuto.

Bonus facciate, ok al riacquisto dei crediti

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta rispondendo ad un quesito posto da una società concernente il bonus facciate e la cessione del relativo credito di imposta (Risp. AE 2 marzo 2023 n. 236).

Il Fisco ha fornito un chiarimento in tema di **bonus facciate**. Secondo l'Agenzia delle Entrate, per i beneficiari del credito d'imposta derivante dalla procedura di sconto in fattura, è possibile procedere alla cessione dello stesso al soggetto esercente **attività creditizia** che ri-acquisterebbe il credito. È uno dei punti chiariti con la [Risp. AE 2 marzo 2023 n. 236](#).

Nel caso in esame, l'istante riteneva che sia la ditta appaltatrice che il professionista incaricato beneficiari dei crediti di imposta che scaturivano dall'operazione di sconto in fattura potessero procedere alla cessione degli stessi alla società istante, nella sua qualità di soggetto esercente attività creditizia.

Osserviamo il caso. Nello specifico la società Alfa si era "aperta" al business dell'acquisto dei crediti d'imposta derivanti dai 'bonus edilizi, dotandosi di specifica procedura interna ed stipulando una apposita convenzione con altra società per fornire ai clienti un servizio di supporto nella raccolta nella verifica e nella certificazione della documentazione nell'ambito dell'offerta relativa alla cessione dei crediti d'imposta relativi agli interventi Ecobonus/Sismabonus e per gli altri bonus fiscali legati all'edilizia. Alla luce di ciò, Alfa intendeva acquisire non già nella veste di committente, quanto piuttosto nella veste di operatore bancario i crediti di imposta.

L'istante chiedeva quindi conferma di poter beneficiare dell'agevolazione "bonus facciate" in sconto in fattura, nella misura del 90%. Ad avviso della società, la norma ha infatti previsto per gli operatori bancari una circolazione dei crediti di imposta, in ragione del suo ruolo fondamentale per finanziare il mercato dei lavori edilizi. Secondo l'Agenzia, nel caso del bonus facciate (o dei bonus edili), per i beneficiari del credito derivante dalla procedura di sconto in fattura è possibile procedere alla cessione dello stesso al soggetto esercente attività creditizia.

Inoltre, con riferimento al quesito in merito alla possibilità di altre società, beneficiarie del credito di imposta derivante dalla procedura di **sconto in fattura**, di procedere alla cessione dello stesso all'istante, in quanto trattasi di soggetto esercente attività creditizia che riacquisterebbe il credito in tale veste, in assenza di un'espressa preclusione per i cessionari banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di riacquistare, nell'ambito dell'attività creditizia e finanziaria, i crediti originati dalla realizzazione di interventi agevolabili da loro stessi realizzati (in qualità di committenti), l'Agenzia ritiene che, sul piano interpretativo, Alfa possa rendersi cessionario dei crediti oggetto dell'istanza in esame da parte di Gamma e di Delta.

Cessioni intracomunitarie con cliente non VIES, il punto dell'Agenzia

Il Fisco si è occupato del caso di un'azienda che, durante l'inserimento degli ordini dei clienti nella procedura on line, si è resa conto che alcuni operatori avevano indicato una partita IVA non presente nella banca dati VIES.



Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

L'Agenzia delle Entrate si è occupata di IVA, di cessioni intracomunitarie e della comunicazione numero identificativo IVA iscritto nell'**archivio VIES**, rispondendo all'interpello posto da una società operante nel settore del packaging, che lavora tramite sito web fornendo beni in altri paesi europei con trasporto a cura della società istante. Nel caso in esame, nel corso dell'anno 2022, durante l'inserimento dell'ordine nella procedura on line, alcuni clienti comunitari hanno indicato una partita IVA non presente nella banca dati VIES.

Il Fisco ha innanzi tutto ricordato che, per **vendite a distanza intracomunitarie** di beni, si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione. L'Agenzia ha quindi esaminato il caso del cessionario che non ha comunicato al fornitore un numero di identificazione valido iscritto alla banca dati VIES al momento della cessione. In tal caso, secondo il Fisco, l'operazione non può beneficiare del **regime di non imponibilità** ai fini IVA, con la conseguenza che questa dovrà essere assoggettata ad IVA in Italia, con applicazione dell'aliquota IVA interna, da individuarsi in relazione alla tipologia di bene ceduto. Nel caso in esame, le cessioni della società a favore di clienti non VIES residenti in altri paesi UE non sono riconducibili nell'ambito delle vendite a distanza, a meno che i cessionari/clienti della società appartengano alle categorie di cessionari previsti dalla norma.

[Risp. AE 1 marzo 2023 n. 230](#)

Nuova Sabatini e bonus investimenti: aggiornate le FAQ sulla cumulabilità

Con l'aggiornamento del 28 febbraio 2023 delle FAQ, il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha fornito indicazioni sulla cumulabilità tra Nuova Sabatini e altre agevolazioni.

Il 28 febbraio 2023 il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha aggiornato le **FAQ**, consultabili nella sezione Domande Frequenti del sito, sulla più recente disciplina della **Nuova Sabatini** (di cui al [DM 22 aprile 2022](#) e alla [Circ. AE 6 dicembre 2022 n. 410823](#)), in particolare con riferimento alla cumulabilità con altre agevolazioni.

È stato, così, chiarito che la Nuova Sabatini è cumulabile con:

1. tutte le misure fiscali di carattere generale che, applicandosi alla generalità delle imprese, non configurano **aiuti di Stato**;
2. il credito d'imposta per gli investimenti nel **Mezzogiorno**, nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore;
3. il credito d'imposta per investimenti in **beni strumentali**, in quanto quest'ultimo non costituisce un aiuto di Stato e non trovano applicazione i limiti di cui all'[art. 1 c. 192 L. 160/2019](#);
4. le agevolazioni del **conto energia**, nel rispetto dei limiti previsti all'[art. 26 D.Lgs. 28/2011](#) e dai regolamenti di esenzione applicabili al settore specifico;
5. gli interventi previsti all'interno del **PNRR**, nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore e fatte salve le specifiche disposizioni normative che



Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

regolano le singole misure finanziate all'interno del PNRR, nonché il rispetto del divieto di doppio finanziamento (cfr [Circ. Min. 14 ottobre 2021 n. 21](#) e [Circ. Min. 31 dicembre 2021 n. 33](#)).

Si ricorda che la misura beni strumentali c.d. Nuova Sabatini è un'agevolazione messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. L'agevolazione consiste nella concessione ed erogazione di un contributo in relazione a **finanziamenti bancari** per l'acquisto da parte di piccole e medie imprese, anche in **leasing**, di macchinari, attrezzature, **impianti**, beni strumentali ad uso produttivo e **hardware**, nonché **software** e **tecnologie digitali**.

Articoli d'autore

Definizioni agevolate: termini, adempimenti e modalità di versamento

A cura di Carlo Nocera

Il primo appuntamento con le diverse definizioni agevolate previste dalla L. 197/2022 è fissato alla fine del mese di marzo 2023. Seppure la scadenza sia comune, va prestata attenzione alla circostanza che le definizioni vivono di modalità differenti. Si riporta un riepilogo degli adempimenti.

Il **31 marzo 2023** è la data “inaugurale” per gli adempimenti di **contribuenti** e **professionisti** con alcune rilevanti scadenze legate alle definizioni introdotte dalla Legge di bilancio 2023: compiamo una prima rassegna “tabellare” per riepilogare sinteticamente termini, modalità ed effetti degli appuntamenti fissati a fine mese.

In un successivo intervento saranno analizzate ulteriori **definizioni** e **scadenze** previste per il 31 marzo, comunque di interesse per la “galassia” delle definizioni previste dalla “tregua fiscale”.

La definizione delle violazioni formali

La prima definizione che impatta al 31 marzo 2023 è quella concernente le cosiddette “**violazioni formali**”, ossia quelle che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap, commesse sino al 31 ottobre 2022.

La regolarizzazione comporta il versamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni secondo le seguenti modalità:

VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE O PRIMA RATA	RATEAZIONE	VERSAMENTO RATE	INTERESSI	COMPENSAZIONE	CODICE TRIBUTO
31 MARZO 2023	SI 2 RATE ANNUALI	31 MARZO 2023 31 MARZO 2024	NO	NO	TF44

Il ravvedimento speciale



Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

Il ravvedimento introdotto dalla Legge di bilancio permette la regolarizzazione delle “**violazioni sostanziali**” dichiarative e di quelle “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione.

Gli importi, variabili in dipendenza della definizione effettuata o da effettuare, sono dovuti secondo le seguenti modalità:

VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE O RATEAZIONE	RATEAZIONE	VERSAMENTO RATE	INTERESSI	COMPENSAZIONE	CODICE TRIBUTO
31 MARZO 2023	SI 8 RATE TRIMESTRALI	31 MARZO 2023 30 GIUGNO 30 SETTEMBRE 20 DICEMBRE 31 MARZO DI OGNI ANNO	2% SU BASE ANNUA	SI	DA TF45 A TF56

In questo caso, però, occorre prestare la massima attenzione alla tempestività nei versamenti - vieppiù in ragione del fatto che la rateazione è una “novità” assoluta del ravvedimento speciale, rispetto a quello “ordinario” che, al contrario, non la permette - in quanto un’eventuale inadempienza comporta i seguenti effetti:

INSUFFICIENTE O TARDIVO VERSAMENTO UNICA O PRIMA RATEAZIONE	OMESSO VERSAMENTO DI UNA RATEAZIONE	TARDIVO VERSAMENTO DI UNA RATEAZIONE
MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL “RAVVEDIMENTO SPECIALE”	DECADENZA DALLA RATEAZIONE ISCRIZIONE A RUOLO IMPORTI DOVUTI CON SANZIONE DEL 30% INTERESSI AL 4% CON DECORRENZA 31 MARZO 2023	IRROGAZIONE SANZIONE 30% CON POSSIBILITÀ DI RAVVEDIMENTO ENTRO DATA VERSAMENTO RATA SUCCESSIVA

L'adesione agevolata e la definizione agevolata degli avvisi di accertamento



Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

Per queste particolari tipologie di definizione il termine del 31 marzo non è legato ad un adempimento specifico o al perfezionamento delle stesse, quanto piuttosto rappresenta uno “spartiacque” per l'eventuale fruizione delle agevolazioni.

Segnatamente, la data rileva per le procedure da accertamento con adesione, non perfezionate alla data del 1° gennaio scorso, relative a:

- **processi verbali di constatazione** redatti e consegnati entro il 31 marzo 2023;
- **avvisi di accertamento** e avvisi di **rettifica** e di **liquidazione** non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio scorso e quelli notificati successivamente ma entro il 31 marzo 2023;
- inviti al contraddittorio “obbligatorio preventivo” notificati entro il 31 marzo 2023.

Ai fini della definizione è del tutto irrilevante sia l'annualità interessata dal controllo o dall'accertamento sia la “fonte d'innescò” del procedimento di **accertamento con adesione** (pertanto, non si palesano differenze se il procedimento è stato avviato ai sensi dell'articolo 5, piuttosto che 5-ter - quando ad attivarsi è stato l'Ufficio - ovvero ai sensi dell'articolo 6, primo comma piuttosto che ai sensi del secondo comma - quando a promuovere il procedimento è il contribuente).

Per quanto riguarda i benefici, il Legislatore ha accordato la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo previsto dalla legge, a cui conseguono i seguenti adempimenti a cura dei contribuenti:

VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE O PRIMA RATA	RATEAZIONE	VERSAMENTO RATE	INTERESSI	COMPENSAZIONE	CODICE TRIBUTO
DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO	SI RATE TRIMESTRALI	ULTIMO GIORNO DI CIASCUN TRIMESTRE SUCCESSIVO AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA	5% SU BASE ANNUA	NO	ORDINARIO

Nel caso in cui il procedimento non venisse perfezionato mediante il versamento della prima o unica rata nei termini di legge - ossia 20 giorni dall'avvenuta sottoscrizione dell'atto di adesione - l'Ufficio procederà alla normale attività connessa alla fase accertativa.

A completamento della definizione appena descritta il Legislatore ha previsto anche la possibilità di prestare acquiescenza in via agevolata agli **avvisi di accertamento**, di rettifica e di liquidazione (al fine di non sperequare, ad esempio, contribuenti che non avevano definito in adesione la propria posizione, ad esempio nell'autunno del 2022, e conseguentemente avevano ricevuto, ad esempio alla fine dello scorso anno, l'atto impositivo).

L'omessa **impugnazione rafforzata**, però, è subordinata alle circostanze che:

- alla data del 1° gennaio 2023 gli atti impositivi non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili;
- gli atti impositivi siano notificati tra il 1° gennaio 2023 e il 31 marzo 2023.

Il beneficio consiste nella riduzione delle sanzioni a 1/18 di quelle “irrogate” - che teoricamente ben potrebbero essere di importo superiore al minimo edittale, in ragione della “variabilità” prevista dal [D.Lgs. 472/97](#) - e nella previsione di un piano rateale *ad hoc* svincolato dai limiti quantitativi ordinariamente previsti.



Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

Pertanto, anche per questa definizione valgono le seguenti condizioni:

VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE O PRIMA RATA	RATEAZIONE	VERSAMENTO RATE	INTERESSI	COMPENSAZIONE	CODICE TRIBUTO
ENTRO IL TERMINE DI PROPOSIZIONE DEL RICORSO	SI 20 RATE TRIMESTRALI	ULTIMO GIORNO DI CIASCUN TRIMESTRE SUCCESSIVO AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA	5% SU BASE ANNUA	NO	ORDINARIO

Nell'ipotesi in esame, laddove l'acquiescenza non si perfezionasse mediante il versamento della prima o unica rata nei termini di legge - ossia entro il termine ultimo per la proposizione del ricorso - l'Ufficio procederà alla normale attività connessa allo stato dell'atto impositivo in ragione della scelta effettuata dal contribuente (con buona probabilità, impugnazione alternativa all'acquiescenza).

Amministratori di condominio: trasmissione delle spese entro il 31 marzo

A cura di Paola Sabatino

Con il Milleproroghe slitta al 31 marzo 2023 il termine, per gli amministratori di condominio, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle spese sostenute nel 2022, per gli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.

Sulla base di quanto disposto dall'[art. 16-bis c. 4 DL 124/2019](#), entro il 16 marzo di ogni anno numerosi soggetti sono chiamati ad effettuare in via telematica la comunicazione dei dati relativi a oneri e spese rilevanti ai fini della **dichiarazione precompilata**. A tali adempimenti sono chiamati anche i soggetti individuati dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016, ovvero gli amministratori di condominio, obbligati alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, di una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute dal condominio nell'anno precedente, con riferimento agli interventi di recupero del **patrimonio edilizio** e di **riqualificazione energetica** effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione, il tutto con indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condomini.

Modello di compilazione

Com'è noto, per effettuare la comunicazione, gli **amministratori di condominio** devono utilizzare il modello messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. La comunicazione, nello specifico, va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti dagli amministratori per la **trasmissione telematica** delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati ai sensi dell'[art. 3 c. 2-bis e 3 DPR 322/98](#).

All'interno del file telematico è necessario indicare:

- la tipologia di intervento effettuato (ristrutturazione, risparmio energetico, acquisto di arredi);
- il relativo codice identificativo dell'intervento;



Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

- l'importo delle spese effettuate, specificando le modalità di pagamento (ad esempio bonifico o contanti);
- i dati catastali dell'unità immobiliare interessata ai lavori;
- l'importo complessivo della spesa;
- il codice fiscale del soggetto al quale è stata attribuita la spesa;
- l'importo della spesa attribuita al soggetto.

Si ricorda, inoltre, che, l'obbligo di comunicazione permane anche nel caso in cui, in relazione alle spese sostenute nell'anno di riferimento, è stata esercitata l'opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto. I dati raccolti dall'Amministrazione Finanziaria saranno successivamente inseriti nella dichiarazione dei redditi precompilata per ciascun contribuente interessato.

Nuovo termine di trasmissione

Il Decreto Milleproroghe convertito in legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2023, all'[art. 3 c. 10-novies](#), con riferimento alle spese sostenute nel 2022, per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, proroga il termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, da parte degli amministratori di condominio, dal 16 marzo 2023 al **31 marzo 2023**. In sostanza, viene, concesso un maggior termine di 15 giorni, affinché gli amministratori di condominio possano trasmettere, in via telematica all'Agenzia delle Entrate, la comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno 2022.

Costi forfettari da riconoscere in caso di contabilità attendibile

A cura di Francesco Barone

Anche nell'ambito dell'accertamento analitico-induttivo, in mancanza di idonea documentazione, spetta al contribuente una incidenza percentuale di costi presunti a fronte di maggiori ricavi.

A fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi “occulti”, scaturente da indagini finanziarie, il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico- induttivo, opporre la **prova presuntiva contraria** e in particolare può eccepire la incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno dedotti dall'ammontare dei prelievi non giustificati.

L'interessante principio è contenuto nell'ordinanza della [Cass. 23 febbraio 2023 n. 5586](#), che, in ossequio alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con [sentenza 31 gennaio 2023 n. 10](#), stravolge l'orientamento dell'Amministrazione Finanziaria che non prevede la possibilità di dedurre costi forfettari, a fronte di ricavi accertati, in sede di applicazione del **metodo analitico-induttivo**.

È noto che, in materia tributaria, le presunzioni sono spesso applicate nel campo degli accertamenti, specie in quello analitico-induttivo. Quest'ultimo è definito come un accertamento che rettifica la dichiarazione sulla base di presunzioni. Infatti, l'[art. 39 c. 1 lettera d\)](#) secondo periodo DPR 600/73, dispone che l'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

Gli accertamenti analitico-induttivi presuppongono, dunque, la sussistenza di indizi e prove gravi, precise e concordanti, ossia presunzioni qualificate. Sul punto, in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale (si veda per tutte [Cass. n. 3646/2004](#)), si può affermare che:



Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

- le presunzioni consistono nel ragionamento del giudice, il quale, una volta acquisita, tramite prove, la conoscenza di un fatto secondario, deduce da questo l'esistenza del fatto principale ignorato;
- il requisito della gravità si riferisce al grado di convincimento che le presunzioni sono idonee a produrre, non essendo a tal fine necessario che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma essendo sufficiente che l'esistenza del fatto ignoto sia desunta con ragionevole certezza, anche probabilistica;
- il **requisito della precisione** impone che i fatti noti, da cui origina il ragionamento probabilistico, ed il percorso che essi seguono non siano vaghi, ma ben determinati nella loro realtà storica;
- il requisito della **concordanza** postula che la prova sia fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto.

Con il metodo analitico-induttivo, si concretizza la ricostruzione e la riqualificazione delle singole operazioni, incidendo sull'impianto contabile esistente. Ne consegue che, poiché gli elementi che scaturiscono da detta ricostruzione sono di natura indiziaria, devono assumere una "forza dimostrativa" tale da inficiare la contabilità del soggetto accertato. Negli atti compilati dai verificatori devono essere puntualmente e chiaramente esplicitati le ragioni, di fatto e di diritto, per le quali si ritiene che i dati, gli elementi e le argomentazioni indiziarie assumano i connotati della gravità, precisione e concordanza. Inoltre, nei casi in cui la ricostruzione risulti praticabile, occorre che le eventuali proposte di recupero a tassazione derivanti da una riconfigurazione generale della redditività dell'attività economica oggetto dell'attività ispettiva, in presenza di contabilità esistente e formalmente regolare, siano fondate su maggiori indizi possibili, espressivi delle condizioni di esercizio e delle caratteristiche della specifica attività, nonché su una esposizione delle relative conclusioni particolarmente attenta, puntuale e logicamente argomentata, che non manchi di evidenziare l'attenzione riservata, in sede di ricostruzione, alle peculiarità proprie del contribuente controllato e dell'attività dallo stesso svolta.

Sotto questo aspetto si differenzia dall'accertamento basato sul **metodo induttivo puro**, dove, proprio perché le scritture contabili non esistono o se esistenti sono inattendibili, ovvero le relative risultanze non sono state dichiarate al fisco, gli eventuali elementi di natura indiziaria possono anche risultare di minore spessore dimostrativo, sempre che non si sconfini nell'arbitrarietà e nella contraddittorietà. ([Cass. 16 marzo 2020 n. 7290](#)).

Va tenuto presente che la giurisprudenza (si veda [Cass. 20857/2007](#)) ammette la legittimità dell'accertamento con il metodo analitico-induttivo anche in presenza di una **contabilità formalmente corretta**, che può essere contestata in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata.

Circa la difesa da questi accertamenti analitico-induttivi, è bene sottolineare che il procedimento porta ad esiti probabili, riconosciuti anche dalla giurisprudenza, ma non dotati del requisito della certezza. Ed allora, occorre dimostrare che i fatti accertati con il ragionamento presuntivo sono caratterizzati da un rapporto di possibilità e non di probabilità. In altri termini, in sede di giudizio è necessario che il contribuente accertato contesti la ricostruzione effettuata dall'ufficio, presentando ipotesi alternative alla ricostruzione stessa. In questo modo, il ragionamento matematico-statistico-aziendale eseguito dall'ufficio "scende" al rango di possibilità, in quanto la presunzione di maggiori ricavi accertati non è dotata dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.

La sentenza

Venendo al caso della sentenza in esame, si premette che, la Suprema Corte con sent. del [28 novembre 2022 n. 34996](#), ha ribadito il principio secondo il quale "In tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione



Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" ex [art. 39](#), comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfetario".

Tale opzione interpretativa, è scritto nell'ordinanza in commento, deve essere rivisitata alla luce della pronuncia della [Corte costituzionale 31 gennaio 2023 n. 10](#).

La Consulta, ha osservato che, in caso di accertamento induttivo in senso stretto (o "puro"), l'impossibilità di una ricostruzione complessiva della contabilità (o, comunque, la generalizzata inattendibilità della stessa) ha da tempo indotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare il principio secondo il quale deve riconoscersi la deduzione dei **costi di produzione**, determinata anche in misura percentuale forfetaria, precisando che è lo stesso ufficio finanziario ad essere onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi.

L'accertamento analitico-contabile si caratterizza, come sopra specificato, per la rettifica di singole componenti del reddito dichiarato e può derivare dal confronto tra la dichiarazione e le scritture contabili e dall'esame della documentazione posta a fondamento della contabilità, come le risultanze delle movimentazioni bancarie.

Presupposto dell'utilizzo del **metodo analitico** o "misto", è l'attendibilità complessiva della contabilità, che consente la rettifica di singole componenti reddituali: in sostanza, la determinazione del reddito è compiuta nell'ambito delle risultanze della contabilità, ma con una ricostruzione induttiva di singoli elementi attivi o passivi, dei quali risulta provata la mancanza o l'inesattezza. Proprio la presenza di una contabilità generalmente attendibile, porta a sostenere che, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi "occulti", scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolare possa eccepire la «incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati» ([Corte cost. n. 225 del 2005](#)).

L'Agenzia delle entrate, con [circolare n. 32/E/2006](#) (capitolo quinto, punto 5.5), aveva già affermato, con riguardo agli accertamenti induttivi "puri", che "*il riconoscimento di costi deve essere livellato - anche in misura percentualistica - in ragione dei maggiori ricavi accertati sulla base del meccanismo presuntivo*» di cui all'[art. 32, primo comma, n. 2\), del d.P.R. n. 600 del 1973](#)".

A seguito della richiamata pronuncia della Corte costituzionale, secondo gli ultimi giudici, tale principio deve ritenersi estensibile anche nel caso di utilizzo del metodo analitico o "misto". Per determinare la percentuale forfetaria spettante, il giudice, se lo ritiene opportuno, si può avvalere dell'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio.

Concludendo, in forza del nuovo indirizzo giurisprudenziale, si può affermare che, anche nell'ambito dell'accertamento analitico-induttivo, in mancanza di idonea documentazione, spetta al contribuente una incidenza percentuale di costi presunti a fronte di maggiori ricavi.

Scadenze e adempimenti di periodo

- Tassa annuale libri sociali - 16 marzo 2023 (Esenzione per onlus, coop. sociali e volontariato)
- Saldo IVA 2022 - Scade il 16 marzo il termine per effettuare il pagamento del saldo IVA per l'anno 2022. L'ammontare dovuto è quello che emerge dalla dichiarazione annuale IVA 2023 e il debito con il Fisco deve essere pagato solo se l'importo del saldo è superiore a 10,33 euro



Antonio De Francesco

Dottore Commercialista · Revisore Legale

- Certificazione Unica 2023 - I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione unica 2023 (Cu), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi. La certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 16 marzo, sempre entro il 16 marzo, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario". Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta ovvero entro il 31 ottobre 2023.
- Approvazione bilancio esercizio 2022 in chiusura al 31/12/2022:
 - o il bilancio d'esercizio 2022 dovrà essere approvato nel termine ordinario del 30.04.2023 (entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio). Quest'anno cadendo il 30 aprile di domenica ed essendo lunedì il 1° maggio pure festivo, **il termine slitta al 2 maggio.**

Di norma le società di capitali devono procedere all'approvazione del bilancio entro:

- 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- 180 giorni in caso di particolari esigenze.

In merito alle circostanze che possono consentire il ricorso al maggior termine, pressa la previsione su base statutaria, la dottrina ha individuato numerose situazioni, quali, ad esempio:

- la società possiede partecipazioni (e quindi necessità dei dati di bilancio delle partecipate per poterle valutare),
- la società è dotata di stabili organizzazioni all'estero con contabilità separate da riunire in sede di bilancio,
- la società opera con numerose sedi operative distaccate dotate di autonomia contabile,
- la società è stata oggetto di interventi di riorganizzazione aziendale che hanno interessato anche la struttura amministrativa e contabile,
- la società ha presentato interpello di disapplicazione per la normativa delle società di comodo e non ha ancora ottenuto risposta, ecc.

Si osserva che con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe (articolo 3 comma 10-undecies DL 198/2023 conv. Legge 14/2023) è stata riproposta la norma sulle c.d. assemblee "da remoto", ovvero anche per il 2023 è stata prorogata la normativa, promulgata nel contesto pandemico da Covid-19, che deroga le norme che ordinariamente regolano le modalità svolgimento delle assemblee (ordinarie e straordinarie) di società ed enti non commerciali, al fine di permettere il loro svolgimento in maniera regolare ma evitando assembramenti.

Di conseguenza, le assemblee sociali delle S.p.A. e s.r.l., tenute entro il 31 luglio 2023, potranno essere legittimamente svolte a distanza, per iscritto (elettronicamente o per corrispondenza), o in videoconferenza anche quando questa possibilità non è prevista dallo Statuto. In conclusione, si ricorda che entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022, le srl devono procedere alla nomina dell'organo di controllo (monocratico o collegiale) o del revisore legale ove negli esercizi 2021 e 2022 risulti superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali come disciplinati dall'art.2477 del Codice Civile la cui efficacia entra in vigore proprio con l'approvazione del bilancio di esercizio 2022. Sul sito www.defraudit.it sono schematizzati i parametri in disciplina dell'articolo 2477 CC.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per tutto quanto possa occorrere.